

lira annua perpetua.

È stato fatto riferire al Ministero che, a parte gli accordi già presi fra i due Enti, le richieste dell'Avvocatura Generale dello Stato non erano accettabili poiché, secondo la tesi dell'Istituto il Ministero non fa delle rinunce, ma dà soltanto opera di collaborazione.

Ad ogni modo, dopo cordiale discussione, è sembrato che si possa raggiungere l'accordo, col favore favorevole dell'Avvocatura dello Stato, portando il canone annuo del suddetto locale a L. 1 e per anni ventinque. - In sostanza la differenza numerica complessiva sarebbe di L. 11.500 che non sembra spastino le basi della definizione, sempre tenuto conto che si tratta con un organo statale.

Pertanto, ove le decisioni dell'On. Consiglio siano favorevoli, sarà necessario inserire nella deliberazione il seguente dispositivo:

"Il Consiglio,

Adotta la relazione del Direttore Generale,

Il parziale modifica di quanto deliberato nell'adunanza dell'aprile 1938-XVI, relativamente alla definizione dei rapporti tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e il Ministero delle P.